



## **ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI" 73042 – CASARANO (LE)**

### **ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO**

Informatica e Telecomunicazioni  
Elettronica e Elettrotecnica  
Meccanica Meccatronica ed Energia

### **LICEO SCIENTIFICO**

*Opzione Scienze Applicate*

### **ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO**

Costruzioni Ambiente e Territorio

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Viale F. Ferrari – Tel. 0833/504009 – Fax 0833/501591

Sito web: [www.iismeucci.edu.it](http://www.iismeucci.edu.it)

E-Mail: [leis00600n@istruzione.it](mailto:leis00600n@istruzione.it)

**AMBITO TERRITORIALE 20**

**Codice Fiscale 81001470756**

## **ALLEGATO H**

### **PREVENZIONE E CONTRASTO DI "BULLISMO E CYBERBULLISMO"**

#### **PREMESSA**

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

La legge n. 71 del 29 maggio 2017, rappresenta il testo normativo più importante per la prevenzione e la lotta al fenomeno del cyberbullismo.

La legge in esame stabilisce poi che, i ragazzi ultra quattordicenni e i loro genitori o tutori, possono richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti online dannosi ai gestori dei siti internet o dei social media. In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore.

In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle scuole per la lotta contro il cyberbullismo, la legge 71/2017 stabilisce che ogni istituto scolastico è tenuto a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Deve inoltre essere individuato da ogni scuola un referente per il cyberbullismo, responsabile di coordinare le iniziative preventive e di contrasto al fenomeno. I regolamenti scolastici devono includere sanzioni disciplinari per atti di cyberbullismo, commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 70 del 17 maggio 2024. Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire

situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. La norma inoltre, prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, sia tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

La Legge 70/2024 trova applicazione nel D. Lgs del 12 giugno 2025 che richiama la responsabilità della comunità scolastica a vigilare ed intervenire secondo le procedure stabilite per contrastare i casi di bullismo e cyberbullismo. Inoltre, si promuove il potenziamento del

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017
- dall’aggiornamento delle linee guida di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo con Atto MIUR del 27/10/2017
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo D.M.I n. 18 del 13/1/2021
- dalla Legge 70/2024
- dal D.Lgs del 12 giugno 2025.

Allo scopo di prevenire e contrastare i comportamenti in questione:

#### **Art. 1 – Il Dirigente Scolastico:**

- Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia de proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità

educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.

- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
- Garantire la vigilanza e l'applicazione del protocollo anti-bullismo.
- Attiva uno Sportello di Ascolto con personale qualificato.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
- Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
- Qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica; nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisce alle autorità competenti per l'eventuale adozione di misure rieducative;
- Tutela i dati e la privacy delle parti coinvolte.
- Aggiorna i report annualmente e pubblicare gli esiti sul sito della scuola.
- Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni:
  - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
  - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

#### **Art. 2 – Il/I Referente/i Area “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia e carabinieri per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day” e per la “Giornata del Rispetto”.

#### **Art. 3 - Il Consiglio di Istituto**

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

#### **Art 4 – Il Collegio Docenti:**

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento

promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi

- Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico.
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'Istituto, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio

#### **Art. 5 – Il Coordinatore del Consiglio Di Classe:**

- Monitora che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.
- Registra nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

#### **Art. 6 – I Docenti:**

- Svolgono una vigilanza attiva durante le attività scolastiche;
- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Dirigente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;
- Partecipano ad attività di formazione sull'identificazione e la gestione dei casi bullismo e cyberbullismo

#### **Art. 7- I Collaboratori scolastici e gli Assistenti tecnici**

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo, ed eventualmente per l'Emergenza, eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- Partecipano ad attività di formazione sull'identificazione e la gestione dei casi bullismo e cyberbullismo

#### **Art. 8 – Le Famiglie :**

- Collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità educativa;
- Conoscono il codice di comportamento dello studente;

- Conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### **Art. 9– Le Alunne e gli Alunni:**

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima;
- I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
- Comprendono che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici– immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Sono a conoscenza che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

#### **Art. 10 Mancanze disciplinari**

A) Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima;*
- *le aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*

B) Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.*

### **Art.11 Sanzioni Disciplinari**

I comportamenti che si configurano come fattispecie di bullismo e/o cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

### **Art. 12 Protocollo per la Gestione delle Emergenze**

Per affrontare le emergenze di atti di bullismo e cyberbullismo che arrivano all'attenzione della scuola e' stato approvato dagli Organi della Scuola il **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**, pubblicato sul sito di Istituto, area bullismo e cyberbullismo, finalizzato a:

- **Prendere in carico eventuali situazioni in cui si configurino episodi di bullismo e/o cyberbullismo**
- **Responsabilizzare gli autori dei fatti**
- **Gestire la relazione con le famiglie delle vittime e dei bulli**
- **Rappresentare alla Comunità educante le modalità attraverso le quali la Scuola affronta la problematica**